



# Codice penale svizzero e Codice penale militare (Modifica della disciplina delle sanzioni)

## Modifica del 19 giugno 2015

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 aprile 2012<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### 1. Codice penale<sup>2</sup>

*Titolo prima dell'art. 34*

**Titolo terzo: Delle pene e delle misure**

**Capo primo: Delle pene**

**Sezione 1: Della pena pecuniaria e della pena detentiva**

*Art. 34 cpv. 1, primo periodo, e 2*

<sup>1</sup> Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliera e al massimo a 180 aliquote giornaliere. ...

<sup>2</sup> Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi. Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, può essere ridotta fino a 10 franchi. Il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.

<sup>1</sup> FF 2012 4181

<sup>2</sup> RS 311.0

*Art. 35 cpv. 1, primo periodo*

<sup>1</sup> L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine da uno a sei mesi per il pagamento. ...

*Art. 36 cpv. 3-5 e 37-39*

*Abrogati*

*Art. 40*

3. Pena  
detentiva.  
Durata

<sup>1</sup> La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36) o di una multa (art. 106) non pagate.

<sup>2</sup> La durata massima della pena detentiva è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.

*Art. 41*

Pena detentiva in  
luogo della pena  
pecuniaria

<sup>1</sup> Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se:

- a. una pena detentiva appare giustificata per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti; o
- b. una pena pecuniaria non potrà verosimilmente essere eseguita.

<sup>2</sup> Il giudice deve motivare in modo circostanziato la scelta della pena detentiva.

<sup>3</sup> Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36).

*Art. 42 cpv. 1, 2 e 4*

<sup>1</sup> Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

<sup>2</sup> Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.

<sup>4</sup> Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.

*Art. 43, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 3*

2. Pena detentiva  
con condizionale  
parziale

<sup>1</sup> Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.

<sup>3</sup> La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.

*Art. 46 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Se la pena di cui è revocata la sospensione condizionale e la nuova pena sono dello stesso genere, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 49.

*Art. 51, secondo periodo*

... Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria.

*Art. 67 cpv. 1, 3, frase introduttiva, e 4*

<sup>1</sup> Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirlgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.

<sup>3</sup> Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una delle misure di cui agli articoli 59–61 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice per dieci anni l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:

<sup>4</sup> Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una delle misure di cui agli articoli 59–61 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti su un maggiorenne particolarmente vulnerabile, il giudice gli interdice per dieci anni l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili: tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195).

*Art. 67c cpv. 9*

<sup>9</sup> Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili l'articolo 294 e le disposizioni sulla revoca della sospensione condizionale della pena, nonché sul ripristino dell'esecuzione della pena o della misura.

*Art. 67f*

3a. Espulsione

<sup>1</sup> Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena detentiva superiore a un anno o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi degli articoli 59–61 o 64.

<sup>2</sup> L'espulsione ha effetto dal passaggio in giudicato della sentenza o, se la pena o la misura è eseguita, appena il condannato è liberato.

<sup>3</sup> L'espulsione può essere pronunciata a vita se, mentre ha ancora effetto l'espulsione per il reato precedente, il condannato commette un nuovo reato per il quale il giudice ordina una sanzione ai sensi del capoverso 1.

*Art. 77b*

Semiprigionia

<sup>1</sup> A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se:

- a. non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e
- b. il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana.

<sup>2</sup> Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero.

<sup>3</sup> Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito.

<sup>4</sup> Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario.

*Art. 79*

*Abrogato*

*Art. 79a*

Lavoro di  
pubblica utilità

<sup>1</sup> Se non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati, a sua richiesta possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità:

- a. una pena detentiva non superiore a sei mesi;
- b. una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi; o
- c. una pena pecuniaria o una multa.

<sup>2</sup> Le pene detentive sostitutive non possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità.

<sup>3</sup> Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente.

<sup>4</sup> Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un giorno di pena detentiva, a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o, per le contravvenzioni, a un giorno di pena detentiva sostitutiva.

<sup>5</sup> L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità. Nel caso di una multa il termine è di un anno al massimo.

<sup>6</sup> Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione o nel termine fissato, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia o si procede all'esazione della pena pecuniaria o della multa.

*Art. 79b*

Sorveglianza  
elettronica

<sup>1</sup> A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica):

- a. per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o
- b. in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi.

<sup>2</sup> L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se:

- a. non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati;
- b. il condannato dispone di un alloggio fisso;

- c. il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività;
  - d. gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e
  - e. il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui.
- <sup>3</sup> Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato.

*Art. 107 e 172<sup>bis</sup>*

*Abrogati*

*Art. 380 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione:

- c. mediante deduzione di una quota del reddito realizzato per il tramite di un'attività nell'ambito della semiprigionia, dell'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica, del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni.

*Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2015*

Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato secondo il diritto anteriore a una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere, l'esecuzione di una pena può essere sospesa (art. 42 cpv. 1) soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.

## 2. Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>3</sup>

*Titolo prima dell'art. 28*

### **Capo terzo: Delle pene e delle misure**

#### **I. Della pena pecuniaria, della pena detentiva e della degradazione**

*Art. 28 cpv. 1, primo periodo, e 2*

<sup>1</sup> Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere. ...

<sup>2</sup> Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi. Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, può essere ridotta fino a 10 franchi. Il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.

*Art. 29 cpv. 1, primo periodo, e 4*

<sup>1</sup> L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine da uno a sei mesi per il pagamento. ...

<sup>4</sup> Per l'esecuzione della pena pecuniaria in forma di lavoro di pubblica utilità si applica l'articolo 79a del Codice penale svizzero<sup>4</sup>.

*Art. 30 cpv. 3–5 e 31–33*

*Abrogati*

*Art. 34*

3. Pena  
detentiva.  
Durata

<sup>1</sup> La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 30) o di una multa (art. 60c) non pagate.

<sup>2</sup> La durata massima della pena detentiva è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.

<sup>3</sup> RS 321.0

<sup>4</sup> RS 311.0

*Art. 34a*

Pena detentiva in  
luogo della pena  
pecuniaria

<sup>1</sup> Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se:

- a. una pena detentiva appare giustificata per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti; o
- b. una pena pecuniaria non potrà verosimilmente essere eseguita.

<sup>2</sup> Il giudice deve motivare in modo circostanziato la scelta della pena detentiva.

<sup>3</sup> Sono salvi gli articoli 30 e 81 capoverso 1<sup>bis</sup>.

*Art. 36 cpv. 1, 2 e 4*

<sup>1</sup> Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

<sup>2</sup> Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.

<sup>4</sup> Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 60c.

*Art. 37, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 3*

2. Pena detentiva  
con condizionale  
parziale

<sup>1</sup> Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.

<sup>3</sup> La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 del Codice penale svizzero<sup>5</sup>) non sono applicabili alla parte da eseguire.

*Art. 40 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Se la pena di cui è revocata la sospensione condizionale e la nuova pena sono dello stesso genere, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 43.



*Art. 44, secondo periodo*

... Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria.

*Art. 50 cpv. 1, 3, frase introduttiva, e 4*

<sup>1</sup> Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirlgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.

<sup>3</sup> Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una delle misure di cui agli articoli 59–61 o 64 del Codice penale svizzero<sup>6</sup> per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice per dieci anni l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori:

<sup>4</sup> Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una delle misure di cui agli articoli 59–61 o 64 del Codice penale svizzero per aver commesso uno dei reati seguenti su un maggiorenne particolarmente vulnerabile, il giudice gli interdice per dieci anni l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili: coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157).

*Art. 50c cpv. 9*

<sup>9</sup> Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili l'articolo 294 del Codice penale svizzero e le disposizioni del Codice penale svizzero sulla revoca della sospensione condizionale della pena, nonché sul ripristino dell'esecuzione della pena o della misura.

*Art. 50e<sup>bis</sup>*

3a. Espulsione

<sup>1</sup> Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena detentiva superiore a un anno o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi degli articoli 59–61 o 64 del Codice penale svizzero<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> RS 311.0

<sup>7</sup> RS 311.0

<sup>2</sup> L'espulsione ha effetto dal passaggio in giudicato della sentenza o, se la pena o la misura è eseguita, appena il condannato è liberato.

<sup>3</sup> L'espulsione può essere pronunciata a vita se, mentre ha ancora effetto l'espulsione per il reato precedente, il condannato commette un nuovo reato per il quale il giudice ordina una sanzione ai sensi del capoverso 1.

*Art. 60d*

*Abrogato*

*Art. 81 cpv. 1bis*

<sup>1bis</sup> In caso di reati secondo il capoverso 1, la pena pecuniaria o l'esecuzione in forma di lavoro di pubblica utilità sono escluse se è pronunciata anche l'esclusione dall'esercito secondo l'articolo 49.

*Art. 144a*

*Abrogato*

#### *Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2015*

Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato secondo il diritto anteriore a una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere, l'esecuzione di una pena può essere sospesa (art. 36 cpv. 1) soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.

## II

Nelle leggi federali qui appresso le comminatorie penali sono modificate come segue:

### **1. Codice penale<sup>8</sup>**

*Art. 122*

..., è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.

*Art. 139 n. 3*

3. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se ...

<sup>8</sup> RS 311.0

*Art. 140 n. 1, primo comma*

1. ..., è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.

*Art. 173 n. 1*

1. ..., è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria.

*Art. 194 cpv. 1*

<sup>1</sup> ... è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria.

*Art. 226 cpv. 1*

<sup>1</sup> ..., è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.

*Art. 241 cpv. 1*

<sup>1</sup> ..., è punito con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni.

*Art. 261*

..., è punito con una pena pecuniaria.

*Art. 263 cpv. 1*

<sup>1</sup> ..., è punito con una pena pecuniaria.

*Art. 278*

..., è punito con una pena pecuniaria.

*Art. 307 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> ..., la pena è una pena detentiva da sei mesi a cinque anni.

<sup>3</sup> ..., la pena è una pena pecuniaria.

## **2. Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>9</sup>**

*Art. 72 cpv. 1*

<sup>1</sup> ... è punito con una pena pecuniaria.

<sup>9</sup> RS 321.0

*Art. 80 n. 2, primo comma*

2. ..., è punito con una pena pecuniaria.

*Art. 82 cpv. 1*

<sup>1</sup> È punito con una pena pecuniaria chiunque, ...

*Art. 87 n. 2*

2. ..., è punito con una pena detentiva non inferiore a sei mesi.

*Art. 91 n. 1*

1. ..., è punito con una pena detentiva non inferiore a sei mesi.

*Art. 100 cpv. 1*

<sup>1</sup> ... è punito con una pena pecuniaria.

*Art. 121*

..., è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.

*Art. 131 n. 4*

4. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se ...

*Art. 132 n. 1, primo comma*

1. ..., è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.

*Art. 145 n. 1*

1. ..., è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con una pena pecuniaria.

*Art. 159 cpv. 1*

<sup>1</sup> ... è punito con una pena pecuniaria.

*Art. 164 cpv. 1*

<sup>1</sup> ..., è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.

*Art. 179 cpv. 2*

<sup>2</sup> ..., la pena è una pena pecuniaria.

### III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

### IV

Coordinamento con la modifica del 20 marzo 2015<sup>10</sup> del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

*Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 20 marzo 2015 del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso avranno il seguente tenore:*

## 1. Codice penale<sup>11</sup>

*Art. 67f*

*Privo d'oggetto o abrogato*

## 2. Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>12</sup>

*Art. 50e<sup>bis</sup>*

*Privo d'oggetto o abrogato*

## 3. Legge federale del 16 dicembre 2005<sup>13</sup> sugli stranieri

*Adeguamento di rimandi intratestuali*

*Negli articoli 33 capoverso 3, 34 capoverso 2 lettera b, 35 capoverso 4, 37 capoverso 2 e 51 capoverso 2 lettera b il rimando all'articolo 62 è sostituito con il rimando all'articolo 62 capoverso 1.*

<sup>10</sup> FF 2015 2281

<sup>11</sup> RS 311.0

<sup>12</sup> RS 321.0

<sup>13</sup> RS 142.20

*Art. 5 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

- d. non dev'essere oggetto di una misura di respingimento né di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> del Codice penale (CP)<sup>14</sup> o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> del Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>15</sup> (CPM).

*Art. 61 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> Un permesso decade:

- e. con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a CP<sup>16</sup> o dell'articolo 49a CPM<sup>17</sup>;

*Art. 62*                    Revoca di permessi e di altre decisioni

<sup>1</sup> L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se:

- a. lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali;
- b. lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli articoli 59–61 o 64 CP<sup>18</sup>;
- c. lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- d. lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione;
- e. lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale.

<sup>2</sup> Un permesso o un'altra decisione giusta la presente legge non possono essere revocati per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all'espulsione.

*Art. 63 cpv. 1 lett. a ed e, nonché 2*

<sup>1</sup> Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se:

- a. sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettere a o b;
- e<sup>19</sup>. *Priva d'oggetto o abrogata*

<sup>14</sup> RS 311.0

<sup>15</sup> RS 321.0

<sup>16</sup> RS 311.0

<sup>17</sup> RS 321.0

<sup>18</sup> RS 311.0

<sup>19</sup> La lett. d sarà introdotta all'entrata in vigore della legge del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza (FF 2014 4461, allegato cifra II n. 1).

<sup>2</sup> Il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato unicamente per i motivi di cui al capoverso 1 lettera b e all'articolo 62 capoverso 1 lettera b.

#### 4. Legge del 26 giugno 1998<sup>20</sup> sull'asilo

*Art. 14 cpv. 2 lett. d*

<sup>2</sup> Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:

- d. non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>21</sup> sugli stranieri (LStr).

V

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 giugno 2015

Il presidente: Stéphane Rossini  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2015

Il presidente: Claude Hêche  
La segretaria: Martina Buol

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l'8 ottobre 2015.<sup>22</sup>

<sup>2</sup> Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.<sup>23</sup>

<sup>3</sup> Gli articoli 19 capoverso 2 e 48a del Diritto penale minorile (allegato, n. 2) entrano in vigore il 1° luglio 2016.

6 aprile 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>20</sup> RS 142.31

<sup>21</sup> RS 142.20

<sup>22</sup> FF 2015 3985

<sup>23</sup> Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 24 marzo 2016.

*Allegato*  
(cifra III)

## **Modifica di altri atti normativi**

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Legge federale del 16 dicembre 2005<sup>24</sup> sugli stranieri**

*Art. 5 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

- d. non dev'essere oggetto di una misura di respingimento né di un'espulsione penale.

*Art. 61 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> Un permesso decade:

- e. con l'esecuzione di un'espulsione penale.

*Art. 62 lett. b*

*Abrogata*

*Art. 63 cpv. 1 lett. a e d, nonché 2*

<sup>1</sup> Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se:

- a. sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 62 lettera a;
- d.<sup>25</sup> nei confronti dello straniero è stata pronunciata l'espulsione penale.

<sup>2</sup> Il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato unicamente per i motivi di cui al capoverso 1 lettera b.

### **2. Diritto penale minorile del 20 giugno 2003<sup>26</sup>**

*Art. 19 cpv. 2*

<sup>2</sup> Tutte le misure cessano con il compimento del 25° anno d'età.

<sup>24</sup> RS **142.20**

<sup>25</sup> All'entrata in vigore della legge del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza (FF **2014** 4461, allegato cifra II n. 1) la presente lett. d diventa lett. e.

<sup>26</sup> RS **311.1**



*Art. 27 cpv. 1*

<sup>1</sup> La privazione della libertà fino a un anno può essere eseguita sotto forma di semi-prigione (art. 77b CP<sup>27</sup>). La privazione della libertà fino a un mese può essere eseguita anche per giorni. In tal caso la pena è ripartita su più periodi coincidenti con i giorni di riposo o di vacanze del minore.

*Titolo prima dell'art. 48a*

**Sezione 2a: Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2015**

*Art. 48a*

Ai minori nei confronti dei quali è stata ordinata una misura prima dell'entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2015 si applica l'articolo 19 capoverso 2 nel tenore del 19 giugno 2015.

**3. Codice di procedura penale<sup>28</sup>**

*Art. 132 cpv. 3*

<sup>3</sup> Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere.

*Art. 352 cpv. 1 lett. c*

*Abrogata*

**4. Procedura penale militare del 23 marzo 1979<sup>29</sup>**

*Art. 119 cpv. 1 lett. a n. 3*

*Abrogato*

*Art. 212 cpv. 1, primo periodo*

<sup>1</sup> Il Cantone d'esecuzione è incaricato dell'esecuzione delle pene detentive, delle pene pecuniarie, delle multe e delle misure. ...

<sup>27</sup> RS 311.0

<sup>28</sup> RS 312.0

<sup>29</sup> RS 322.1

## **5. Legge del 6 ottobre 1995<sup>30</sup> sul servizio civile**

*Art. 72 cpv. 1, secondo periodo*

<sup>1</sup> ... Se è pronunciata anche l'esclusione dal servizio civile ai sensi del capoverso 3, la pena pecuniaria o l'esecuzione in forma di lavoro di pubblica utilità sono escluse.

<sup>30</sup> RS 824.0

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

